



COMUNE DI VASANELLO
PROVINCIA DI VITERBO

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE
DEL GRUPPO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE**

Approvazione con delibera di Consiglio comunale n. 30 del 24/09/2015

INDICE

ART. 1 – COSTITUZIONE

ART. 2 – FINALITÀ

ART. 3 – ATTIVITÀ E COMPITI

ART. 4 – REQUISITI

ART. 5 – AMMISSIONE DEGLI OPERATORI

ART. 6 – IMPEGNO E MODALITÀ DI SERVIZIO

ART. 7 – DOVERI E DIRITTI

ART. 8 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 9 – PATRIMONIO SOCIALE

ART. 10 – USO DELL’EMBLEMA E DEL MATERIALE DI AUTORIZZAZIONE

ART. 11 – USO DELLA DIVISA

ART. 12 – AUTOMEZZI

ART. 13 – RADIO

ART. 14 – NORME DI ATTUAZIONE

Art. 1

Costituzione

Presso il Comune di Vasanello è costituito il Gruppo Comunale di Protezione Civile, il quale sarà composto come segue:

- Sindaco o suo delegato;
- Tecnico della Struttura Comunale designato dall'Amministrazione;
- Polizia Locale;
- un Corpo di Volontari nel Comune, formato da tutti coloro che rispondono ai requisiti contenuti nell'art. 4 del presente Regolamento. Tale Corpo ha la sua sede nel Municipio di Vasanello.

Il Gruppo è apolitico. Non ha finalità di lucro.

Art. 2

Finalità

Il principio ispiratore del servizio di Protezione Civile, svolto volontariamente, è la tutela del territorio comunale e dell'ambiente in tutte le sue forme e componenti.

È compito primario dei Volontari prestare la propria opera, senza fini di lucro o di vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione e soccorso.

È pure compito dei componenti di tale organo prestare opera di soccorso in ausilio alle autorità ed ad altri organismi istituzionali in caso di calamità o infortuni.

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Art. 3

Attività e compiti

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Vasanello fa parte integrante della struttura organizzativa comunale e deve operare compatibilmente con gli obiettivi e le direttive fissate dal Sindaco.

Il Corpo è alle dirette dipendenze del Sindaco e dell'Assessore delegato.

La decisione operativa del Corpo avviene a mezzo di un Coordinatore Responsabile nominato dal Gruppo scelto in base all'esperienza specifica.

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile ha il compito di svolgere attività di soccorso immediato ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile per contribuire al superamento dell'emergenza ed alla ripresa delle normali condizioni di vita, in tutti i casi di calamità o di catastrofi che investono il territorio di Vasanello e che possono identificarsi in:

- terremoti;
- rilasci di radioattività;
- fenomeni di inquinamento dell'ambiente;
- incendi;
- interruzioni di rifornimento idrico;
- black out elettrico;
- frane e dissesti idrogeologici.

Art. 4

Requisiti

Possono far parte del Gruppo Comunale di Protezione Civile tutti i cittadini di ambo i sessi, volontari, che abbiano i seguenti requisiti:

- essere residenti o avere domicilio nel territorio comunale da almeno 10 anni o comunque avere comprovata conoscenza del territorio;
- aver presentato domanda su apposito modello;
- essere cittadino italiano;
- essere di ottima condotta morale;
- non avere precedenti, né pendenze penali;
- essere di sana e robusta costituzione.

Art. 5

Ammissione degli operatori

L'accettazione o meno al Gruppo è demandata a Deliberazione della Giunta Comunale, subordinata alla presentazione di apposita domanda, unitamente a un certificato medico attestante la sana e robusta costituzione del volontario. La Giunta Comunale valuterà, di regola, annualmente le domande presentate.

L'aspirante sarà inquadrato come operatore in prova per un periodo di sei mesi, a meno che non dimostri di aver conseguito qualifiche presso gruppi specializzati "VV.FF." e/o "C.F.S." per i quali il periodo di prova sarà comunque non inferiore a sessanta giorni.

L'operatore, sarà giudicato dal Responsabile del Gruppo al termine del periodo di prova, se idoneo, sarà transitato tra gli operatori effettivi.

Tutti gli operatori appartenenti al Gruppo Comunale prestano opera gratuita.

Art. 6

Impegno e modalità del servizio

Gli operatori dovranno svolgere servizio in modo programmato.

I servizi programmati saranno regolati e diretti secondo un "foglio di servizio" la cui esecuzione sarà coordinata dal Coordinatore del Gruppo e del caposquadra.

I volontari, quando non sono in servizio programmato, non hanno formale obbligo di intervento.

Permane comunque l'impegno morale di adoperarsi ad effettuare opera di prevenzione, previsione e soccorso.

Il servizio Volontario è l'espressione pubblica delle finalità del Gruppo con i terzi cittadini, è un servizio pubblico che osserva il rispetto delle leggi della Repubblica Italiana, prima su tutte la Costituzione.

L'operatore, quando entra in contatto con terzi cittadini, deve identificarsi mediante il tesserino di riconoscimento, se si trova in necessità di procedere nei loro confronti.

In servizio l'operatore, di norma, eviterà di frequentare locali pubblici e comunque non consumerà prodotti alcolici.

Ogni operatore dovrà mantenere uno scadenario delle pratiche e di ogni atto a lui imputabile.

Art. 7

Diritti e doveri

Tutti gli appartenenti al Gruppo hanno il dovere e il diritto di:

- difendere e affermare con l'esempio le finalità del Gruppo;
- aderire ai seminari programmati dal Gruppo e/o altri Enti Pubblici sovra comunali;
- salvaguardare e informare il Responsabile del Gruppo e il caposquadra di eventuali danni riportati alle attrezzature.

Ai Volontari vengono garantiti, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 159/1984 convertito in L. 363/1984 e sue successive modificazioni e integrazioni, i seguenti benefici:

- mantenimento del posto di lavoro: al volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
- mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro ed al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi viene ugualmente garantita una forma di rimborso per le giornate lavorative prestate secondo i criteri e le modalità che saranno definite dalla Giunta Comunale;
- copertura assicurativa: i volontari vengono assicurati contro le malattie e gli infortuni comuni allo svolgimento dell'attività stessa nonché per responsabilità civile verso terzi;
- rimborso delle spese sostenute: al Gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute durante l'attività amministrativa o di intervento. Il rimborso può essere attribuito in modo forfettario per ciascun volontario nella misura che sarà stabilita dal Ministero per il coordinamento della p.c., sentita la Regione Lazio, sulla base del programma di attività comprensivo del piano finanziario presentato dal Gruppo e approvato dal Ministero. Dalla somma spettante a ciascun componente, viene detratta una quota in caso di mancata partecipazione non giustificata alle attività del Gruppo.

Art. 8

Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari sono:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- sospensione;
- espulsione.

Detti provvedimenti saranno adottati dal Sindaco o dal suo delegato, su rapporto informativo del Coordinatore a carico degli operatori che saranno ritenuti responsabili di atti che possono turbare l'attività o comunque pregiudicare il conseguimento degli scopi del gruppo, o menomarne il prestigio nei confronti dell'opinione pubblica.

La sospensione non può durare più di sei mesi.

L'operatore che nell'arco dell'anno sarà stato sanzionato con tre richiami scritti sarà espulso.

In qualsiasi momento l'appartenente al Gruppo può rassegnare le dimissioni con lettera indirizzata al Sindaco. Può altresì con comunicazione scritta interna al Coordinatore richiedere un periodo di congedo.

In caso di dimissioni, sospensione, espulsione, l'appartenente al Gruppo deve, entro cinque giorni, consegnare al Coordinatore ogni materiale in dotazione; analogo deposito verrà fatto per ogni congedo superiore a novanta giorni.

Art. 9

Patrimonio sociale

Il Comune concorre alla formazione del patrimonio sociale del Gruppo, al pari delle sovvenzioni e lasciti elargiti da privati e da altri Enti pubblici.

Tale patrimonio è esclusivamente destinato a sostenere le spese della gestione del Gruppo e i costi necessari per l'esercizio e per lo sviluppo delle attività sociali.

È necessario che gli oggetti donati al Gruppo siano accompagnati da lettera che ne specifichi la provenienza.

Il materiale in carico al Gruppo deve essere inventariato e deve essere usato esclusivamente per servizio.

In caso di scioglimento del Gruppo tutto il patrimonio sociale diverrà di proprietà comunale.

Art. 10

Uso dell'emblema e del materiale di autorizzazione

L'emblema rappresentativo del Gruppo Comunale di Protezione Civile è regolato come per tutte le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile dal Decreto Ministeriale per il Coordinamento delle p.c. del 12 febbraio 1987 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 42 del 20 febbraio 1987 e sue successive modificazioni e integrazioni.

L'utilizzazione di detto emblema è individuato nelle seguenti ipotesi:

- intervento del Gruppo in attività di previsione, prevenzione e soccorso, in seguito a disposizione emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Prefetto competente per territorio o dal Sindaco;
- partecipazione del Gruppo a convegni, congressi, raduni di protezione civile o manifestazioni pubbliche debitamente autorizzate dalle autorità competenti in materia di Protezione Civile.

Il materiale di autorizzazione è composto da :

- tesserino di riconoscimento;
- disco metallico per autovettura.

L'uso improprio del sopracitato materiale da parte degli operatori sarà sottoposto a provvedimenti disciplinari.

Art. 11

Uso della divisa

L'onere della divisa è a carico del Comune.

Per una maggiore sicurezza dell'operatore e per un migliore svolgimento del servizio è necessario che la divisa sia indossata durante qualsiasi attività di servizio.

Nell'impossibilità di indossarla è obbligatorio che l'operatore applichi sull'abito civile il tesserino rilasciato dal Comune.

La divisa dovrà essere indossata obbligatoriamente nei seguenti casi:

- durante le manifestazioni pubbliche;
- durante le esercitazioni pubbliche ed ogni qualvolta ne sia fatta richiesta.

Art. 12

Automezzi

Gli automezzi vanno usati esclusivamente per motivi di servizio. Per la sosta degli stessi verrà utilizzata l'area e i locali dell'Amministrazione.

È obbligatorio che i componenti dell'equipaggio indossino la divisa, o che sia applicato sull'abito civile il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Gruppo.

Prima di uscire per una emergenza, l'equipaggio dovrà accertare:

- che il mezzo sia efficiente;
- che ci sia l'attrezzatura idonea per il tipo di intervento per cui si è chiamati.

Il conducente dovrà attenersi scrupolosamente alle norme del Codice della Strada, in quanto ne risponderà penalmente e civilmente in caso di danni a persone, animali o cose.

È fatto assoluto divieto di trasportare persone non appartenenti al Gruppo.

In caso di incidente va avvisato tempestivamente:

- il Gruppo;
- le autorità preposte per i rilievi stradali.

Al rientro dal servizio i mezzi vanno lasciati in modo tale da essere pronti per eventuali altri interventi.

Eventuali guasti vanno segnalati mediante comunicazione scritta al Coordinatore del Gruppo nonché al Sindaco o all'assessore delegato.

È vietato l'uso di luci rotative da tetto d'auto, palette di segnalazione, sirene su autovetture personali; detti strumenti potranno essere installati ed usati solo su vetture di ordinanza ed in particolari casi di emergenza.

Sono comunque consentite su autovetture private l'uso delle luci rotative di colore giallo solo ed esclusivamente dietro autorizzazione scritta del Coordinatore delle attività di Protezione Civile solo su luogo dell'emergenza riscontrata e nelle vicinanze delle strade pubbliche.

Le stesse non potranno essere utilizzate durante il tragitto in fase di intervento.

Qualsiasi abuso nell'impiego di tali strumenti di segnalazione sarà punibile e passabile dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 13

Radio

Le apparecchiature radio in carico al Gruppo vanno usate esclusivamente per servizio.

È fatto assoluto divieto di ascoltare frequenze non autorizzate.

In caso di uso non consentito, l'operatore ne risponderà personalmente alle autorità preposte.

Eventuali guasti vanno segnalati tempestivamente al Coordinatore del Gruppo nonché al Sindaco o all'Assessore delegato.

Art. 14

Norme di attuazione

Il presente Regolamento entra in vigore al termine della pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

Detto Regolamento, una volta esecutivo, verrà inviato per opportuna conoscenza alla Regione Lazio, ai Capigruppo dei Gruppi Consiliari Comunali, alle Forze dell'Ordine, all'Ufficio di Polizia Locale, all'Ufficio Tecnico Comunale.

Di esso si darà ampia pubblicità con i mezzi più idonei.